

La determinazione dell'IRAP nel regime agevolato ex legge 398/1991

SINTESI OPERATIVA

Nell'ambito del panorama sportivo dilettantistico italiano, la corretta gestione degli aspetti fiscali riveste un'importanza cruciale per garantire il rispetto delle normative vigenti e beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Questo articolo si propone di approfondire in modo dettagliato la disciplina fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime agevolato introdotto dalla Legge 398/1991.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Nell'ambito del panorama sportivo dilettantistico italiano, la corretta gestione degli aspetti fiscali riveste un'importanza cruciale per garantire il rispetto delle normative vigenti e beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge. Questo articolo si propone di approfondire in modo dettagliato la disciplina fiscale applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime agevolato introdotto dalla Legge 398/1991. La Legge 398/1991, nota come "Disciplina delle attività sportive dilettantistiche", rappresenta un punto di svolta per il settore sportivo non professionistico, offrendo un quadro normativo specifico e agevolazioni fiscali mirate. Tuttavia, per poter beneficiare appieno di tali vantaggi, è fondamentale comprendere a fondo le disposizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa.

Questo articolo si propone di analizzare in dettaglio gli aspetti cruciali della disciplina fiscale, partendo dalla determinazione della base imponibile IRAP, passando per le deduzioni e le esclusioni previste, fino ad arrivare agli adempimenti dichiarativi. Verranno forniti esempi pratici per facilitare la comprensione e l'applicazione delle norme, nonché una sezione dedicata alle domande e risposte per chiarire eventuali dubbi.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO (SETTEMBRE 2026)

Attenzione a un punto che riguarda le SSD: da quando il D.Lgs. 186/2025 ha esteso l'applicabilità della L. 398/1991 anche alle società sportive dilettantistiche di capitali, si potrebbe pensare che il regime IRAP di favore qui descritto per le ASD si estenda automaticamente anche a loro. La Cassazione (sent. n. 29254/2023) ha però chiarito che l'equiparazione ASD/SSD prevista dall'art. 90, comma 1, L. 289/2002 opera solo nei limiti dei singoli rinvii normativi espressi, e non vale come assimilazione integrale: il regime IRAP di favore riservato agli enti non commerciali non si applica automaticamente alle SSD costituite come società di capitali, che restano soggette alle regole ordinarie IRAP proprie della loro forma societaria.

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono sia attività istituzionale che attività commerciale e che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991, devono calcolare la base imponibile IRAP seguendo una procedura specifica. Innanzitutto, è necessario determinare il reddito ottenuto ai fini IRES, applicando il coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali conseguiti.

A questo importo vanno sommati i costi non deducibili ai fini IRAP, ovvero:

- ♦ Le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
- ♦ I compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- ♦ Gli interessi passivi.

È importante sottolineare che, nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, rileva solo la quota riferibile alle attività commerciali.

Una volta determinata la base imponibile IRAP, per calcolare l'ammontare dell'imposta dovuta, si applicherà l'aliquota del 3,90% (o altra aliquota prevista da legge regionale).

ESEMPIO PRATICO

Un'associazione sportiva dilettantistica ha conseguito nell'anno 2023 proventi commerciali pari a €150.000. Ha sostenuto costi per retribuzioni al personale dipendente pari a €70.000, di cui €20.000 relativi a dipendenti impiegati anche in attività istituzionali, e interessi passivi di €8.000. La base imponibile IRAP sarà così determinata:

- ◆ Reddito ai fini IRES (3% di €150.000) = €4.500
- ◆ Costi non deducibili ai fini IRAP:
 - ◆ Retribuzioni al personale dipendente: €70.000 – €20.000 = €50.000
 - ◆ Interessi passivi: €8.000
- ◆ Base imponibile IRAP = €4.500 + €50.000 + €8.000 = €62.500
- ◆ IRAP dovuta = €62.500 x 3,90% = €2.437,50

In questo esempio, si può notare come sia stato necessario escludere dalla base imponibile IRAP la quota di retribuzioni relative ai dipendenti impiegati anche in attività istituzionali, in quanto non rientra nell'ambito delle attività commerciali.

DEDUZIONI E ESCLUSIONI

Nella determinazione della base imponibile IRAP, è importante considerare le deduzioni e le esclusioni previste dalla normativa. In particolare, non concorrono alla formazione della base imponibile:

- ◆ Le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa;
- ◆ I premi e i compensi erogati ai collaboratori che svolgono funzioni di natura amministrativo-gestionale di carattere non professionale in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- ◆ I rimborsi chilometrici, delle spese di viaggio, trasferta, vitto e alloggio debitamente documentati.

Inoltre, nel caso in cui le retribuzioni e gli altri compensi siano attribuiti a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, rileva solo la quota riferibile alle attività commerciali.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi, le associazioni sportive dilettantistiche dovranno:

- ◆ Quadro IE della dichiarazione IVA per le associazioni sportive dilettantistiche;
- ◆ Quadro IC della dichiarazione IVA per le società sportive dilettantistiche.

CONCLUSIONE

In conclusione, la disciplina fiscale prevista dalla Legge 398/1991 per le associazioni sportive dilettantistiche prevede un regime agevolato in termini di determinazione della base imponibile IRAP e di semplificazioni negli adempimenti dichiarativi. Tuttavia, è fondamentale una corretta applicazione delle norme, considerando attentamente le deduzioni e le esclusioni previste, al fine di beneficiare appieno delle agevolazioni e rispettare gli obblighi fiscali.

DOMANDE E RISPOSTE

D: Quali sono i costi non deducibili ai fini IRAP per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime agevolato della Legge 398/1991?

R: I costi non deducibili ai fini IRAP sono:

- ◆ Le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;



- ♦ I compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
- ♦ Gli interessi passivi.

D: Come si determina la base imponibile IRAP per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime agevolato?

R: La base imponibile IRAP si determina sommando al reddito ottenuto ai fini IRES (applicando il coefficiente di redditività del 3% sui proventi commerciali conseguiti) i costi non deducibili ai fini IRAP, ovvero le retribuzioni al personale dipendente, i compensi per lavoro autonomo occasionale e gli interessi passivi.

D: Quali voci non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP per le associazioni sportive dilettantistiche?

R: Non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP:

- ♦ Le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa;
- ♦ I premi e i compensi erogati ai collaboratori che svolgono funzioni amministrativo-gestionali non professionali;
- ♦ I rimborsi chilometrici, delle spese di viaggio, trasferta, vitto e alloggio documentati.

D: Quali sono gli adempimenti dichiarativi per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime agevolato?

R: Gli adempimenti dichiarativi sono:

- ♦ Quadro IE della dichiarazione IVA per le associazioni sportive dilettantistiche;
- ♦ Quadro IC della dichiarazione IVA per le società sportive dilettantistiche.

PUNTO CHIAVE

Leggi anche: [La dichiarazione IRAP per le associazioni sportive dilettantistiche](#)



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (04/05/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO